

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2020

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBAIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

I principi transitori di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus: tra vecchie interpretazioni e nuovi chiarimenti dopo il Decreto Rilancio

SOMMARIO: 1. Note introduttive - 2. Art. 7, Decreto Liquidità *versus* art. 38-*quarter*, Decreto Rilancio - 3. Sulla valutazione dello stato di *going concern* - 3.1. La rappresentazione nel bilancio 2019 dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Le indicazioni dei principi contabili e la portata della deroga emergenziale - 3.2. Il punto di riferimento rispetto al quale fondare l'ipotesi di continuità dei bilanci 2019 e 2020: tra vecchie interpretazioni e nuovi chiarimenti - 4. Sulla valutazione delle voci di bilancio - 5. La rappresentazione in bilancio degli effetti della pandemia in conformità ai principi transitori - 6. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie - 6.1. Osservazioni sui presunti rischi di non comparabilità dei bilanci civilistici con quelli *IAS/IFRS* - 6.2. I presupposti per l'abbandono dei criteri di funzionamento secondo i principi contabili - 6.3. Le procedure di valutazione dello stato di continuità previste dagli *IAS/IFRS* - 6.4. Considerazioni conclusive sulla legittimità e l'opportunità per i soggetti *IAS adopter* di applicare i principi di redazione del bilancio transitori interni.

1. Note introduttive

L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, avendo comportato, tra le altre misure, il blocco forzato di tutte le attività produttive non essenziali e il divieto di assembramenti, ha inciso fortemente oltre che sul normale svolgimento dell'attività d'impresa anche su quella sociale di molte società, ponendo notevoli criticità anche per quel che riguarda il processo di formazione del bilancio. Su questo piano, già solo la tempistica con la quale l'epidemia ha iniziato a dilagare ha posto problemi del tutto peculiari. Essa infatti si è manifestata all'inizio del nuovo anno, dopo che la maggior parte delle società aveva già chiuso l'esercizio, ma prima che le stesse avessero approvato il relativo bilancio ossia quando la redazione del progetto ne era ancora in corso.

Questa particolare situazione, verificatasi proprio a ridosso della stagione di approvazione dei bilanci, ha dato origine essenzialmente a due diversi ordini di problemi, entrambi di notevole urgenza: uno procedurale, l'altro sostanziale.

Sul piano procedurale, è emersa la necessità di individuare modalità di svolgimento delle riunioni degli organi sociali compatibili con il divieto di assembramenti, circostanza che tra l'altro ha portato a concedere una dilazione dei termini legali di approvazione del bilancio (v. art. 106, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, in G. U. 27 aprile 2020)¹. Su quello sostanziale, invece, sono sorti interrogativi circa le modalità di rappresentazione in bilancio degli impatti dell'epidemia sulla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria delle società e le loro prospettive di continuità. Su quest'ultimo fronte è intervenuto il c.d. Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 409, in G. U. 6 giugno 2020) che, all'art. 7, ha introdotto in sostanza una presunzione dell'assunto di continuità per i bilanci 2019 e 2020 a beneficio delle società che versavano in tale stato «nell'esercizio precedente». Intorno a questa disposizione però si è immediatamente originato un vivace dibattito²,

¹ Per un ampio commento all'art. 106, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 si rinvia a M. IRRERA, *Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in tema di associazioni e fondazioni)*, in *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, M. Irrera (a cura di), Torino, 2020, 62 e ss., disponibile sul sito www.centrores.org e A. BUSANI, *Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19*, in *Società*, 2020, 393 ss. Con riferimento alle società quotate, si vedano le indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020. Cfr. anche Massime nn. n. 187 e 188 del Consiglio Notarile di Milano, rispettivamente dell'11 e del 24 marzo 2020. Sul punto, pare opportuno osservare che l'opzione della dilazione si ritiene che non sia priva di effetti, in quanto con il passare del tempo aumentano le evidenze circa gli impatti dell'emergenza covid da riflettere in bilancio, in tal senso v. F. BAVA, *Approvazione del bilancio entro giugno: un vantaggio?*, disponibile su <http://fabriziobava.com/blog/bilancio-oic/bilancio-2019-entro-giugno-e-sempre-un-vantaggio/> e M. DI SARLI, *Questioni residue in materia di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus*, in *Nuovo dir. soc.*, f. 6, 2020, 752.

² M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, disponibile su www.ilcaso.it, 11 aprile 2020 e in *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, M. Irrera (a cura di), Torino, 2020, 46 ss.; M. DI SARLI, *L'applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: è davvero ammissibile (opportuna)?*, disponibile su www.ilcaso.it, 9 maggio 2020, 6 ss.; M. DI SARLI, *Questioni residue in materia di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus*, cit. 749 ss.; M. DI SARLI, *Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art. 7, d.l. 23/2020 per i soggetti IAS-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento?*, in

che ne ha messo in luce diversi problemi interpretativi, capaci di dare origine ad applicazioni non uniformi della disciplina. Benché essi, con un approccio equilibrato, fossero in larga parte risolvibili in via interpretativa³, nel tentativo di dipanarli, seppur un po' troppo tardivamente, è intervenuto direttamente il legislatore, che con l'art. 38-*quater* del c.d. Decreto Rilancio (d. l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, in G. U. 18 luglio 2020) ha riscritto l'originario art. 7, d.l. 23/2020.

Muovendo da questo quadro, il presente lavoro prende in esame i principi transitori di redazione del bilancio così come formulati nella prima e nella seconda versione della normativa emergenziale allo scopo di ricostruirne la portata applicativa e verificarne la compatibilità con il quadro generale della disciplina dei bilanci. Al contempo, sulla scorta di tale analisi, vengono svolte alcune riflessioni circa l'opportunità e l'efficacia di un intervento, seppur temporaneo, sul fronte dei principi contabili rispetto ai più generali scopi perseguiti dal legislatore attraverso le diverse misure messe in campo a sostegno delle imprese per fronteggiare la crisi economica innescata dall'emergenza sanitaria.

2. Art. 7, Decreto Liquidità versus art. 38-*quater*, Decreto Rilancio

Pur in assenza di una espressa previsione, in virtù del dato cronologico, è da ritenere che l'art. 38-*quater*, d.l. 34/2020 abbia tacitamente abrogato l'art. 7, d.l. 23/2020.

La portata innovativa della nuova disposizione, ad una prima lettura, sembra modesta, ma talune differenze di struttura e di forma rispetto a

Rivista telematica di diritto tributario, 10 luglio 2020; D. GALLETTI, *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, in *Fallimentarista*, 14 aprile 2020, par. 4; A. GUIOTTO, *La temporanea sospensione del giudizio sulla continuità aziendale nel bilancio d'esercizio*, in *Fall.*, 2020, 603; M. IRRERA-E. FREGONARA, *La crisi d'impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus*, in *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, M. Irrera (a cura di), Torino, 2020, 18 ss., disponibile su www.centrores.org; M. SPIOTTA, *La (presunzione) di continuità aziendale al tempo del Covid-19*, in *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, M. Irrera (a cura di), Torino, 2020, 37 ss., disponibile su www.cetrores.org; M. VENTORUZZO, *Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da Covid-19*, in *Società*, 2020, 525 ss.

³ Cfr. per esempio OIC, *Documento interpretativo n. 6*, giugno 2020.

quella originaria sollecitano nuove riflessioni e alcuni ripensamenti rispetto a quelle già formulate commentando l'art. 7⁴.

Per quel che riguarda la struttura, l'art. 38-*quater* si compone di tre commi e non solo di due. Il primo detta i principi di redazione dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati⁵; il secondo quelli dei bilanci predisposti nel corso del 2020 oppure del 2021, ma che si riferiscono almeno in parte all'esercizio 2020⁶; infine il terzo introduce una precisazione del tutto nuova ossia che tali principi hanno efficacia ai soli fini civilistici.

Diversamente dall'originario art. 7, la norma di nuovo conio quindi disciplina prima il bilancio 2019 e poi, "a traino" il bilancio 2020⁷. Sotto questo profilo, l'innovazione, benché puramente formale, pare da giudicarsi positivamente, in quanto il diverso ordine, come chiarito nel successivo paragrafo, è senza dubbio idoneo a fare luce sulla relazione che viene ad intercorrere fra i bilanci 2019 e 2020.

Per quel che riguarda il tenore letterale, invece, limitando l'attenzione ai primi due commi (i soli ad essere stati riformulati, dal momento che il terzo, come precisato, è stato innestato *ex novo*), ci sono da evidenziare due differenze importanti.

⁴ Ci si riferisce in particolare a quelle espresse in M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, cit. e M. DI SARLI, *Questioni residue in materia di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus*, cit.

⁵ Letteralmente l'art. 38-*quater* parrebbe riferirsi ai soli bilanci d'esercizio, ma è da ritenere che esso si applichi anche ai fini della redazione del bilancio consolidato. Del resto l'art. 35 del d.lgs. 127/91 prevede espressamente che i criteri di valutazione delle poste del bilancio consolidato siano i medesimi di quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dalle società incluse nell'area di consolidamento. Il punto è stato espressamente chiarito dall'OIC, *Documento interpretativo n. 6*, cit., par. 9. In senso conforme anche ASSONIME, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio*, Circolare n. 16 del 28 luglio 2020.

⁶ In proposito l'OIC, *Documento interpretativo n. 6*, cit., par. 7, ha precisato che le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio si applicano ai «bilanci d'esercizio: chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019); chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020); in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021)».

⁷ E. BOZZA-L. DE ANGELIS, *Bilanci 2020 senza l'effetto covid*, in *Italia Oggi*, n. 153, del 1° luglio 2020, 53.

La prima riguarda la modalità di valutazione dello stato di continuità: l'art. 38-*quater*, infatti, diversamente dall'art. 7, non detta una regola univoca, ma distingue fra i bilanci 2019 e quelli in corso nel 2020. Con riferimento ai primi stabilisce che ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di *going concern* è possibile non tenere conto «delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio»; mentre per i secondi ripropone la regola secondo la quale essa può essere «effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio» e precisamente quello «chiuso entro il 23 febbraio 2020».

La seconda differenza riguarda l'ambito di applicazione delle regole appena illustrate. L'originario art. 7, infatti, prevedeva che nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e di quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati fosse la sola «la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile» a poter essere comunque operata a condizione che tale prospettiva «risulta[ss]e] sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020».

Sulla scorta di siffatta formulazione, nel commentare l'art. 7, senza tuttavia esplicitarlo espressamente, era parso corretto fondare l'analisi sull'ipotesi che il legislatore si fosse “limitato” ad intervenire a monte della redazione del bilancio e precisamente sul solo criterio discrezionale (quello del *going concern*) fra principi di funzionamento e principi di liquidazione, ma che poi a valle fosse rimasto fermo il restante quadro dei principi e dei criteri di valutazione, in particolare per quel che riguarda la clausola della rappresentazione veritiera e corretta e il principio di prudenza.

Il tenore letterale dell'art. 38-*quater* però mette in dubbio la correttezza di tale ipotesi. Esso, infatti, almeno sotto il profilo letterale, sembrerebbe estendere l'applicazione delle semplificazioni per la «valutazione della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1)» anche alla «valutazione delle voci».

Escludendo che il legislatore con l'art. 38-*quater* abbia introdotto un regime nuovo, che peraltro risulterebbe applicabile alle sole società che abbiano differito l'approvazione del bilancio 2019 oltre il 18 luglio 2020, creando così una disarmonia con i bilanci approvati prima di tale

data, resta da verificare la effettività oltre che la legittimità e l'opportunità di un intervento del legislatore anche sulla valutazione delle singole voci di bilancio.

Sulla scorta di questa ricognizione di problemi, nella trattazione che segue, con riferimento ai bilanci redatti “al tempo del Coronavirus”, l'analisi si concentra essenzialmente su tre profili: *i)* la valutazione dello stato di *going concern*; *ii)* la valutazione delle voci di bilancio; e *iii)* l'ambito di applicazione dei principi transitori.

In questa sede, invece, si tralascia di esaminare il terzo comma dell'art. 38-*quater* che, benché rappresenti, come si è detto, il profilo maggiormente innovativo della disposizione, solleva interrogativi di notevole criticità, pertanto pare opportuno rinviarlo ad un'analisi attenta e ponderata. Esso stabilisce che l'efficacia della disposizione è limitata ai soli fini civilistici, sicché sembra che i principi transitori di redazione del bilancio non assumano rilevanza né ai fini fiscali né a quelli penali. Sul piano fiscale, si è subito sollevata la questione dell'incidenza della disposizione in questione sul principio di derivazione rafforzata sul quale si basa la determinazione del reddito d'impresa⁸; su quello penale le ricadute della disposizione paiono ancora più incerte, dal momento che l'opinione secondo la quale l'applicazione dei principi transitori di redazione del bilancio in deroga a quelli ordinari non possa configurare una ipotesi di false comunicazioni sociali⁹ è da ritenere condivisibile.

3. Sulla valutazione dello stato di *going concern*

Il nuovo ordine con cui l'art. 38-*quater* disciplina la redazione dei bilanci 2019 e 2020, come anticipato, ha chiarito in quale relazione essi reciprocamente si pongono. Più precisamente, risulta a questo punto definitivamente chiaro che il giudizio sull'ipotesi di continuità alla base del bilancio può essere “ereditato” dall'esercizio precedente solamente per i bilanci in corso nel 2020, mentre quello relativo ai bilanci 2019 deve essere in ogni caso effettuato seppur con una semplificazione ossia «non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dei fatti

⁸ C. SOTTORIVA - A. CERRI, *La deroga al rispetto del principio della continuità aziendale secondo i decreti Liquidità e Rilancio*, in *Il Societario*, 21 luglio 2020.

⁹ V. ASSONIME, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità*, cit., 23.

successivi alla data di chiusura del bilancio», di cui però occorrerà dare informazione nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (art. 38-*quater*, comma 1).

Diversamente, ai fini della predisposizione del bilancio 2020, l'ipotesi dello stato di continuità potrà essere fondata, se non su un'analisi prospettica, così come richiedono normalmente i principi contabili, su un dato retrospettivo ovvero le «risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020». Una completa informazione sulle prospettive di continuità è demandata, invece, anche in questo caso alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione (art. 38-*quater*, comma 2).

In breve, è da ritenere che sia stata definitivamente smentita l'opinione espressa da parte dei commentatori¹⁰ secondo la quale l'art. 7, d.l. 23/2020 avrebbe consentito di redigere la catena dei bilanci 2019-2020 sulla base dello stato di continuità riscontrato ai fini della redazione del bilancio 2018.

Tale chiarimento, però, è arrivato davvero troppo tardivamente, ossia quando oramai il bilancio 2019 risultava presumibilmente già approvato dalla maggioranza delle società. Si conti infatti che l'art. 7 è rimasto in vigore dal 9 aprile al 18 luglio 2020 e che esso, in fase di conversione del Decreto Liquidità con la l. 5 giugno 2020 n. 409, non è stato oggetto sul punto di alcun rilevante emendamento. Tuttavia, nel frattempo lo *standard setter* italiano aveva già diffuso indicazioni interpretative e applicative capaci di uniformare l'applicazione delle regole temporanee di redazione del bilancio allora in vigore proprio nel senso ora espressamente precisato dal legislatore¹¹. In poche parole, la riformulazione della norma in questione appare utile solamente per quelle società che abbiano differito l'approvazione del bilancio oltre il 18 luglio 2020, così come consentito dall'art. 106, d.l. 18/2020, anche se per le altre società il chiarimento in questione non pare del tutto privo di efficacia. A questo punto, infatti, come già osservato, nessun dubbio ha più ragione di porsi circa il fatto che ai fini del bilancio 2019 fosse rimasto fermo l'obbligo di effettuare una valutazione dello stato di continuità seppur non tenendo conto degli effetti e delle incertezze

¹⁰ D. GALLETTI, *op. cit.*, par. 4; M. IRRERA-E. FREGONARA, *op. cit.*, 18 ss.; M. SPIOTTA, *La (presunzione)*, cit., 37 ss.

¹¹ V. OIC, *Documento interpretativo n. 6*, cit.

prodotti dall'emergenza sanitaria. Conseguentemente, pare doversi ritenere che, a rigore, le società che abbiano approvato il bilancio anteriormente al 18 luglio 2020 non conformandosi a questa metodologia dovrebbero fornire una informazione integrativa al bilancio già depositato in ordine alle prospettive di continuità della società che, seppur al netto degli effetti del Covid-19, hanno giustificato il mantenimento dei criteri di funzionamento nel bilancio 2019.

3.1. La rappresentazione nel bilancio 2019 dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Le indicazioni dei principi contabili e la portata della deroga emergenziale

Per quanto l'art. 38-*quater* rispetto all'art. 7 enunci diversamente la procedura speciale che è possibile applicare, in luogo di quella ordinaria, ai fini della valutazione dello stato di continuità alla base dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 è da ritenere che si tratti solamente di una riformulazione e non di un regime nuovo applicabile alle sole società che, come si è detto, abbiano differito l'approvazione del bilancio oltre il 18 luglio 2020. Il rischio di una simile conclusione c'è perché se l'art. 7 sembrava prevedere una valutazione retrospettiva dello stato di continuità in deroga a quanto stabilito dai principi contabili che invece richiedono una valutazione prospettica¹², l'art. 38-*quater*, ai fini della redazione del bilancio 2019, mantiene fermo l'approccio dei principi contabili, ma accorda una semplificazione, nel senso che solleva gli amministratori dal difficile e scivoloso compito (e soprattutto dalle relative responsabilità) di tenere conto delle incertezze circa gli effetti della pandemia.

Sul piano applicativo, benché formulate diversamente, le due regole non paiono suscettibili di condurre ad esiti diversi: quanto precisato nell'art. 38-*quater*, infatti, come già osservato e come sarà più analiticamente spiegato nei paragrafi successivi, era già insito nella seppur sibillina formulazione dell'art. 7¹³.

A conferma di questa conclusione, pare opportuno osservare che per le società che hanno chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019, con

¹² Cfr. M. DI SARLI, *Questioni residue in materia di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus*, cit., 760.

¹³ Cfr. M. DI SARLI, *Questioni residue in materia di redazione del bilancio ai tempi del Coronavirus*, cit. 749 ss.

riferimento all'epidemia da Coronavirus – in considerazione dei tempi con cui essa ha iniziato a dilagare nel nostro Paese e dell'impatto che se ne è immediatamente profilato sul piano economico¹⁴ – è stato subito chiaro che si trattasse di “un fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio”, la cui rappresentazione in bilancio è espressamente regolata dall'art. 2427, comma 1, numero 22-*quater*, c.c. e dal principio contabile OIC 29¹⁵ per le società che utilizzano gli *Ita gaap*; e dallo IAS 10¹⁶ per le società *las adopter*.

Tanto i principi contabili interni quanto quelli internazionali prevedono che l'impresa prenda in considerazione tutti gli eventi (favorevoli o sfavorevoli) che si siano verificati tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del progetto di bilancio¹⁷. Gli stessi, al fine di stabilire le modalità del loro trattamento contabile, distinguono fra tre categorie di fatti: *i*) i fatti favorevoli o sfavorevoli che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che pertanto richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, in conformità al postulato della competenza (es. il deterioramento della situazione finanziaria di un creditore, confermato dalla dichiarazione di fallimento dello stesso intervenuta dopo la chiusura dell'esercizio); *ii*) i fatti relativi a situazioni sorte dopo la data di bilancio e che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo (es. la distruzione di impianti di produzione

¹⁴ Su questi profili si vedano le analisi di Assirevi contenute nella nota informativa alle associate n. 513 del 13 marzo 2020 e disponibile sul sito www.assirevi.com.

¹⁵ OIC n. 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, 2017.

¹⁶ IAS n. 10, *Event after the reporting period*, 2003.

¹⁷ Il termine entro cui il fatto rilevante intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio si deve verificare perché sia obbligatorio tenerne conto in bilancio è, per i principi contabili italiani quello della data di formazione, mentre per gli *IAS/IFRS* quello di autorizzazione alla pubblicazione. Le due previsioni sono solo apparentemente differenti, in quanto secondo i principi contabili nazionali la data di formazione del bilancio coincide generalmente con quella di approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori mentre per gli *IAS/IFRS* la data di autorizzazione alla pubblicazione corrisponde a quella in cui gli amministratori autorizzano la presentazione del progetto di bilancio all'organo di sorveglianza. Sul tema di rinvia a E. GIACOSA, *IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento*, in *IAS/IFRS*, F. Dezzani, P. Biancone, D. Busso (a cura di), Milano, 2019, 291 ss.

causata da calamità); e infine *iii*) i fatti successivi che abbiano inciso sulla prospettiva della continuità aziendale, imponendo l'abbandono dei criteri di funzionamento.

L'emergenza da Coronavirus è suscettibile di rientrare nella seconda categoria nonché, nei casi più critici, anche nella terza.

Normalmente, sulla base di quanto previsto dai principi contabili, le modalità di rappresentazione in bilancio non sarebbero state univoche: nel primo caso sarebbe stato sufficiente fornire le relative informazioni in nota integrativa, mentre nel secondo si sarebbe posta la necessità di rappresentare la perdita della continuità aziendale predisponendo il bilancio in una prospettiva di liquidazione. Da più parti, si è ritenuto che il caso destinato a presentarsi più diffusamente fosse il primo¹⁸, tuttavia, il legislatore, pragmaticamente, non ha escluso l'ipotesi che molte società, invece, potessero venire immediatamente "contagiate" in modo fatale dal Coronavirus, le quali, dunque, stando a quanto stabilito dai principi contabili, come si è appena detto, sarebbero state obbligate a redigere il bilancio in un'ottica di liquidazione fin dal 2019. Al fine di scongiurare questa evenienza, il legislatore, con l'art. 7 ha introdotto una significativa deroga ai principi contabili, consentendo alle società di non abbandonare la prospettiva di funzionamento nella redazione dei bilanci 2019 quand'anche esse presentassero i sintomi di una perdita di continuità¹⁹ indotta dalla emergenza sanitaria purché lo stato di *going concern* sussistesse con riferimento al bilancio precedente.

Sul piano operativo, ad una attenta analisi, già la previsione contenuta nell'art. 7 dava luogo non già ad una sospensione del giudizio

¹⁸ In tal senso si vedano in particolare le prime considerazioni espresse da: CONSOB, *Richiamo di attenzione n. 6/2020*, 9 aprile 2020; ASSIREVI, *Informativa alle associate n. 513*, 13 marzo 2020 e FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali. Prime indicazioni*, 20 aprile 2020.

¹⁹ Tra gli eventi e le circostanze che secondo il Documento ISA 570, par. A.2., considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale figurano indicatori finanziari (quali flussi di cassa negativi o consistenti, perdite operative) e gestionali (venir meno di "mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti"), nonché altre situazione quali «modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa».

di continuità²⁰, ma ad una mera semplificazione della procedura di accertamento dello stato di *going concern*. Si consideri, infatti, che i principi contabili italiani stabiliscono che «nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi alla data di riferimento del bilancio» (OIC 11, par. 22). L'art. 7 laddove stabiliva che «la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma primo, n. 1) codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020» a ben vedere, in luogo di una valutazione prospettica, consentiva agli amministratori una verifica retrospettiva, nel senso che il presupposto per la redazione dei suddetti bilanci in un'ottica di *going concern* poteva essere ricercato nella capacità della società di operare in stato di funzionamento prima che l'epidemia da Coronavirus iniziasse a diffondersi, con la precisazione che tale ipotesi andava illustrata attraverso una “nota informativa”, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente. Intorno alla portata applicativa di tale disposizione, però, si sono originate incertezze circa il punto di riferimento rispetto al quale fondare l'ipotesi di continuità alla base dei bilanci 2019 (e 2020). Sulla questione però, prima dell'intervento del legislatore, si ritiene che fosse già in grado di fare luce la genesi dell'art. 7, d.l. 23/20.

3.2. *Il punto di riferimento rispetto al quale fondare l'ipotesi di continuità dei bilanci 2019 e 2020: tra vecchie interpretazioni e nuovi chiarimenti*

In una bozza del Decreto Liquidità circolata qualche giorno prima della sua pubblicazione, i principi temporanei di redazione del bilancio erano contenuti nell'art. 8; esso recava un unico comma (quello che poi è divenuto il primo dell'art.7) e si riferiva al solo bilancio 2020. E' evidente, quindi, che il problema originario che il legislatore si è posto

²⁰ Di questa opinione sembrano: D. GALLETTI, *op. cit.*; M. IRRERA - E. FREGONARA, *op. cit.*, 18 e M. SPIOTTA, *La (presunzione di) continuità*, cit., 42.

è stato quello di tale bilancio, dal momento che le “perdite da Coronavirus” sono da considerarsi economicamente di competenza di del 2020 e non del 2019²¹. In questa prospettiva, il legislatore, per neutralizzare gli effetti di tali perdite sui bilanci 2020, prevedeva che le società che versavano in stato di continuità nel corso dell’esercizio precedente (*rectius* il 2019) potessero redigere in un’ottica di funzionamento anche quelli dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Attraverso questo criterio discrezionale il legislatore mostrava chiaramente di voler isolare all’interno delle società non sane quelle “contagate” dal Coronavirus rispetto a quelle affette da altre “patologie” contratte precedentemente. Tanto emergeva anche dalla relazione di accompagnamento al decreto²², per cui solo le prime dovevano intendersi rientranti nel campo di applicazione della norma, mentre le seconde restavano obbligate a redigere il bilancio secondo gli ordinari principi contabili sicché, se ve ne fossero stati i presupposti, esse avrebbero dovuto abbandonare la logica del *going concern* e adottare criteri di liquidazione²³. D’altra parte, la deroga era meramente facoltativa e non obbligatoria e il suo esercizio doveva intendersi rimesso alla discrezionalità tecnica del redattore del bilancio il quale poteva avvalersene allo scopo (rimasto fermo) di conseguire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta (art. 2423, comma 2, c.c.). In questa prospettiva, si ritiene che anche le società in crisi di continuità a causa del Covid-19 non potessero dirsi né obbligate a redigere il bilancio con criteri di funzionamento, ma neppure legittimate a farlo, qualora la tenuta dello stato di *going concern* fosse non solo seriamente incerta, ma pienamente e definitivamente compromessa.

²¹ Cfr. FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale*, cit., 9 e OIC, *Impairment test e Covid-19 - Comunicazione*, 5 maggio 2020.

²² La relazione recita espressamente: «Si rende quindi necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica [...] consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi da COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità».

²³ Così anche FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, *Le novità dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L. “Cura Italia n. 18/2020 e D.L. 23/2020)*, del 15 aprile 2020, 8.

Tanto considerato, perché il disegno del legislatore potesse essere attuato correttamente, già nel rispetto dell'art. 7 era da ritenere che fosse rimasto immutato l'obbligo di effettuare un rigoroso scrutinio dello stato di continuità dell'azienda, almeno con riferimento alla sua tenuta nel corso del 2019. Non c'è dubbio che in alcune situazioni *border line* per l'organo amministrativo potesse risultare difficile stabilire se sussistesse la continuità sicché, dove presenti, il ruolo dei sindaci e del revisore risultava fondamentale²⁴.

La persistenza di un simile adempimento sembra però essere stata messa in discussione per il fatto che la disposizione originariamente contenuta nell'art. 8, nella versione definitiva del decreto, oltre ad essere stata trasfusa nell'art. 7, è venuta poi alla luce con un secondo comma, che estendeva le previsioni del primo anche «ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati» e quindi essenzialmente ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019. Questo comma, presumibilmente oltre le intenzioni del legislatore, ha scardinato la linearità del primo. Alcuni commentatori infatti hanno ravvisato che sul piano applicativo esso consentisse di redigere la catena dei bilanci 2019-2020 sulla base dell'assunto di continuità riscontrato al 31 dicembre 2018²⁵. Una simile conclusione, come osservato, andava però oltre le finalità del legislatore di neutralizzare l'impatto della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica sulla redazione del bilancio, inoltre è da ritenere che essa non fosse neppure conforme ai principi contabili. Nel precedente paragrafo si è chiarito, infatti, che con riferimento ai bilanci 2019, l'art. 7, comma 2, d.l. 23/2020 si limitava a disciplinare il caso di quelle società per le quali l'emergenza sanitaria

²⁴ F. ROSCINI VITALI, *Nei bilanci 2020 continuità con lo spartiacque del 23 febbraio*, in *Ilsole24ore*, 9 aprile 2020. Sul punto, l'Assirevi, nel documento di ricerca n. 233-*Attestazioni della direzione*, disponibile sul sito www.assirevi.com, precisa che potrà essere richiesta un'attestazione specifica sulle informazioni e sulle analisi svolte dalla direzione al fine di valutare gli impatti del Covid-19.

²⁵ In questo senso si vedano: D. GALLETTI, *op. cit.*, par. 4; M. IRRERA-E. FREGONARA, *op. cit.*, 19; M. SPIOTTA, *La (presunzione) di continuità aziendale*, cit., 39. Nel senso invece che occorre riferirsi alla data di chiusura del bilancio anteriore al 23 febbraio 2020: N. ABRIANI-N. CAVALLUZZO, *Tocca al manager verificare la continuità aziendale*, in *Ilsole24ore* del 17 aprile 2020; M. Di Sarli, *Questioni residue*, cit. 761 ss. Anche l'OIC, nel *Documento interpretativo n. 6*, cit. si è espresso nel senso di adottare un riferimento temporale unitario per i bilanci 2019 e 2020 coincidente con quello della data di riferimento del bilancio anteriore al 23 febbraio 2020.

ha rappresentato un fatto rilevante intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio capace di comprometterne la continuità, consentendo loro di non abbandonare i criteri di funzionamento²⁶.

In definitiva, la preoccupazione che aveva animato il legislatore e che trapelava nettamente dalla relazione era solo quella di evitare che società "contagiate" dal Coronavirus, aventi però immutate potenzialità di *business*, non fossero costrette ad adottare criteri di liquidazione a fronte di una crisi dai contorni ancora incerti.

Tanto premesso, è da ritenere che le società che nel vigore dell'art. 7, comma 2, d.l. 23/2020 abbiano esercitato la deroga ivi prevista, in ossequio al principio di chiarezza di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., debbono averne dato informazione nella nota integrativa. Allo stesso modo, le società sane, sempre in un'ottica di chiarezza, nell'illustrare gli effetti della pandemia sulla gestione debbono aver dichiarato l'assenza di rischi sulla continuità aziendale²⁷. Si tratta di informazioni che non possono essere state omesse, pena la non veridicità, la non correttezza e la non chiarezza del bilancio e il conseguente rischio di nullità dello stesso²⁸.

Tali informazioni, peraltro, hanno il pregio di ovviare al problema sollevato in dottrina²⁹ di porre sullo stesso piano imprese di diversa "qualità", in quanto consentono al mercato di distinguere le società

²⁶ Come sottolinea il documento della FONDAZIONE NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, *Le novità dei decreti sull'emergenza*, cit., 8 gli impatti dell'emergenza sanitaria sono difforni da settore a settore e dipendono da molteplici variabili (il mercato di riferimento, la filiera di appartenenza, le condizioni finanziarie anti emergenza, etc.), ma si ritiene che nella generalità dei casi non inficino la prospettiva di continuità aziendale posto, che le perdite che ne sono nel frattempo già derivate e che ne potranno derivare in futuro sono, sotto il profilo della competenza economica, di pertinenza degli esercizi in corso nel 2020. Nello stesso senso, con riferimento alle società quotate, CONSOB, *Richiamo di attenzione 6/2020 del 9 aprile 2020*, par. 1.

²⁷ In questo senso si veda anche ASSONIME, *Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*, Caso n. 5, 2020, par. 4.

²⁸ Il principio OIC 29, par. 61 stabilisce espressamente che con riferimento agli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano aggiustamenti ai valori di bilancio «se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni».

²⁹ V. D. GALLETTI, *op. cit.*

contagiate dal Coronavirus da quelle che ne sono, invece, rimaste immuni.

È evidente che l'ottemperamento di questi obblighi informativi, già in forza dell'art. 7, imponeva agli amministratori la verifica della tenuta dello stato di continuità aziendale con riferimento all'esercizio 2019 portando ad escludere che per la predisposizione di tale bilancio in una prospettiva di *going concern* fosse possibile rimanere fermi alle *assumption* alla base del bilancio 2018³⁰. Del resto, in virtù dei principi di corretta amministrazione, lo stato di continuità aziendale deve essere in ogni caso costantemente monitorato dagli amministratori, posto che esso non è funzionale unicamente alla redazione del bilancio. Al di là della considerazione che tale attività potrebbe rendersi necessaria anche nel corso dell'esercizio (es. in occasione del recesso del socio, a fronte della perdita del capitale, ai fini dell'emissione di un prestito obbligazionario, etc.) resta il fatto che a partire dallo stato di funzionamento della società e dei prevedibili rischi della gestione, gli amministratori fondano i propri piani e indirizzano il governo dell'impresa. In altre parole, la valutazione prospettica dello stato di continuità aziendale ha una funzione organizzativa che eccede il solo ambito della redazione del bilancio, dal momento che i suoi esiti sono funzionali anche all'applicazione di altre norme di diritto dell'impresa. In questo contesto, l'art. 7 si limitava a neutralizzare gli effetti dell'eventuale esito negativo della valutazione circa il perdurante stato di continuità sui criteri di redazione del bilancio³¹, lasciando invece immutate, insieme all'obbligo del suo costante monitoraggio, le altre ricadute organizzative, *in primis* la valutazione dell'adeguatezza degli assetti ai sensi dell'art. 2086, comma 2, c.c.³². Di pari passo, è da

³⁰ Della stessa portata paiono anche le indicazioni operative offerte dall'OIC, *Documento interpretativo n. 6*, cit., par. 9.

³¹ Della medesima opinione pare anche F. BAVA, *Deroga sul going concern: chiarimenti di Assirevi e criticità*, disponibile su <http://fabriziobava.com/blog/revisione-bilancio/giudizio-revisore-deroga-sul-going-concern-assirevi/>.

³² Sulla persistenza degli obblighi previsti dall'art. 2086 si vedano: G. SACCHI LODISPOTO, P. BELTRAMI, F. MACRÌ, *Procedure concorsuali, sostegno di liquidità alle imprese ed emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, 2020* disponibile su www.dirittobancario.it, 5 e G. D'ATTORRE, *Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi*, in *Fall.*, 2020, 600.

ritenere che nel frattempo fossero rimasti fermi anche gli obblighi di vigilanza a carico dell'organo di controllo (2403, c.c.)³³ e del revisore³⁴.

Non si può negare che nella maggior parte dei casi gli impatti della pandemia sulla continuità aziendale non siano tuttora delineabili in modo netto. Conscio di ciò, l'obiettivo del legislatore rinvenibile nella portata dell'art. 7, d.l. 23/2020 ora riscritto dall'art. 38-*quater*, d.l. 34/2020 sembra essere quello di evitare azioni contabili premature e pertanto concede di redigere i bilanci degli esercizi 2019 e 2020 senza tenere conto, ai soli fini della scelta del *set* dei criteri contabili da adottare, dei fatti verificatisi dopo il 23 febbraio 2020, nell'attesa che, con il passare del tempo, risultino più chiari i tempi della fine della pandemia e dell'efficacia delle misure compensative messe in campo dal Governo e dalle istituzioni europee per mitigare gli effetti della crisi e sostenere il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle imprese.

Così ragionando, l'intervento del nostro legislatore - a monte della redazione del bilancio ossia ai soli fini della selezione della logica nell'ottica della quale effettuare le valutazioni - nella sua impostazione teorica - non sembra condannabile perché oltre a prendere atto dell'anomalo grado di incertezza che impedisce alle società di stimare durata, ampiezza e intensità dei fenomeni attuali in un'ottica prospettica, sotto alcuni profili pare anche capace di preservare la funzione informativa del bilancio. Per le società che prima dell'emergenza sanitaria erano in continuità vengono semplicemente sterilizzati gli effetti derivanti dall'accertamento di una eventuale perdita dello stato di funzionamento condotto sulla base di regole elaborate con riferimento ad uno scenario economico fisiologico, che applicate in una situazione patologica come quella in corso potrebbero non avere una reale capacità selettiva, con il rischio che esse evidenzino falsi positivi. Una simile circostanza, come si è detto, comporterebbe l'obbligo per alcune società di redigere i bilanci degli esercizi 2019 e

³³ Così anche N. ABRIANI-N. CAVALLUZZO, *op. cit.*

³⁴ Per alcune riflessioni sul giudizio del revisore in ordine all'utilizzo della deroga ex art. 7, d.l. 23/2020 si rinvia a F. BAVA, *Deroga sul going concern: chiarimenti di Assirevi e criticità*, cit. con riferimento alle indicazioni fornite da ASSIREVI, *Documento di ricerca n. 235, Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23*, del 5 giugno 2020 disponibile su www.assirevi.com.

2020 con criteri di liquidazione, per poi, superata la fase emergenziale e ritrovato, come si auspica, il normale *going concern*, dover ripristinare i criteri di funzionamento. Tale operazione, come è agevole intuire, avrebbe come effetto negativo quello di creare una discontinuità nella sequenza cronologica dei bilanci andando a ledere la loro capacità informativa comparata. D'altra parte, l'applicazione di criteri di liquidazione in luogo di criteri di funzionamento, in assenza di un formale accertamento della causa di scioglimento della società, non è già normalmente ammessa dai principi contabili³⁵; in questo senso l'art. 7, d.l. 23/2020 non poteva dirsi poi così dirompente. La sua formulazione però era senza ombra di dubbio laconica, nel senso che non precisava espressamente rispetto a quali cause di perdita della continuità fosse possibile soprassedere. Sul punto, però, anche l'art. 38-*quater* non offre indicazioni, anzi al contrario forse ha aggiunto ulteriori elementi suscettibili di dare luogo ad equivoci, in quanto stabilisce che ai fini della redazione dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati «la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività [...] è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio». Stando alla nuova formulazione della disposizione, dunque, parrebbe che si possa non tenere conto di ogni fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio, quindi anche di quelli non riconducibili all'emergenza sanitaria sia per natura, sia per tempistica, visto che per le società che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2019 la semplificazione sembra abbracciare anche i fatti verificatisi tra questa data e il 23 febbraio 2020. Tuttavia, dato il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra il 31 dicembre 2019 e il 23 febbraio 2020, salvo situazioni del tutto eccezionali, nella sostanza, eventuali rischi di perdita della continuità sopraggiunti dopo la chiusura dell'esercizio non possono che essere ragionevolmente ricondotti alla emergenza epidemiologica.

³⁵ Per la descrizione delle previsioni contenute nei principi contabili si rinvia al paragrafo 6.2.

4. Sulla valutazione delle voci di bilancio

Nel vigore dell'art. 7, come già anticipato, nel formulare alcune note di commento³⁶ si era partiti dall'ipotesi che i principi transitori di redazione del bilancio ivi previsti riguardassero esclusivamente il processo di accertamento dello stato di *going concern* e non anche quello di valutazione delle singole voci di bilancio e questo per diversi ordini di motivi tanto ovvi che non si era neppure ritenuto di doverli esplicitare.

In primo luogo, c'era il dato letterale: l'art. 7 infatti si riferiva espressamente alla sola "prospettiva" con la quale effettuare la valutazione delle voci.

In secondo luogo, c'era il dato sistematico. Su questo piano, viene in considerazione l'inderogabilità dell'obbligo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta e con esso quello di rispettare il principio di prudenza nelle sue varie declinazioni, anche in ragione di quanto stabilito dalla Direttiva 2013/34/UE. Del resto una deroga a tali principi neppure apparivano necessari, dal momento che l'art. 6 del Decreto liquidità ha, com'è noto, momentaneamente disattivato gli obblighi di ripianamento delle perdite superiori ad un terzo del capitale (precisamente si tratta delle previsioni contenute negli artt. 2446, commi 2 e 3 e 2482-*bis*, commi 5 e 6 e negli artt. 2447 e 2482-*ter*, c.c.) e persino la causa di scioglimento per perdite *ex art.* 2484, comma 1, n. 4 e 2545-*duodecies*, c.c.

In altre parole, sembrava che il legislatore fra le diverse "strategie" di gestione delle perdite avesse optato per quelle attuabili attraverso norme di diritto societario lasciando inalterati i principi contabili. Questa soluzione era sembrata da subito quella preferibile in quanto applicabile da parte di tutte le società a prescindere dal sistema di regole contabili adottato (codice civile o *IAS/IFRS*) e capace di preservare l'attendibilità del bilancio, ma soprattutto si riteneva che fosse l'unica effettivamente percorribile dati i vincoli di compatibilità con il diritto contabile europeo³⁷. In questo senso, proposte di "sospensione" delle perdite³⁸, benché persino più trasparenti rispetto ad una deliberata

³⁶ Per i riferimenti v. *supra* nota 4.

³⁷ M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni*, cit., 58.

³⁸ V. <https://www.milanofinanza.it/news/lettera-aperta-a-conte-vanno-cambiate-le-norme-contabili-del-codice-202003311617563620>.

sottostima delle stesse, erano sembrate che non potessero essere accolte³⁹. Tanto considerato, appare assai criticabile la previsione contenuta nell'art. 60, commi da *7-bis a 7-quinquies* del c.d. Decreto Agosto (d.l. 14 agosto, n. 104) di sospendere, in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali per gli esercizi 2020 e 2021. Tale previsione si pone in evidente contrasto con l'art. 12, par. 5 della Direttiva 2013/34/EU. Peraltro la disciplina sia interna, sia europea già consentono di adeguare i piani di ammortamento dei beni immobili, materiali e immateriali, al concreto utilizzo che di essi è stato fatto nel corso dell'esercizio (art. 2426, comma 1, n. 2), pertanto una mitigazione delle perdite mediante una minore imputazione a conto economico degli ammortamenti poteva già essere effettuata in modo trasparente e nel pieno rispetto della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta.

A ciò si aggiunga che sempre con il Decreto Agosto all'art. 110 è stato emanato un nuovo provvedimento di rivalutazione che consente nei bilanci e rendiconti chiusi dopo il 31 dicembre 2019 di riallineare i *valori contabili dei beni materiali e immateriali, diversi da quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni a quelli correnti*⁴⁰. Simili provvedimenti, com'è noto, consentono di "migliorare" la situazione patrimoniale, agendo sui valori dell'attivo.

Tanto considerato lascia perplessi che l'art. 38-*quater* nello specificare l'ambito di applicazione dei principi transitori di redazione di bilancio faccia riferimento non solo alla valutazione della prospettiva di continuità, ma anche a quella delle singole voci, facendo sorgere il dubbio che, oltre alle deroghe più sopra illustrate, sia persino possibile per esempio non procedere alla svalutazione dei crediti o del magazzino.

Rimanendo convinti che l'alterazione dei criteri di valutazione delle poste di bilancio allo scopo di soffocare l'emersione delle perdite non sia né legittima⁴¹, né tantomeno opportuna in quanto priva il bilancio

³⁹ M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni*, cit., 58

⁴⁰ Per una primo esame di tale provvedimento v. C. SOTTORIVA - A CERRI, *I nuovi interventi in materia societaria introdotti dal decreto-legge c.d. "Agosto"*, in *Il Societario*, 17 agosto 2020.

⁴¹ L' illegittimità deriva oltre che dai vincoli di compatibilità con la Direttiva *Accounting* anche dal divieto di compiere politiche di bilancio capaci di pregiudicarne

delle sue precipue funzioni (organizzativa e informativa) rimaste quanto mai utili anche in questo momento di crisi, tanto nell'ottica di operazioni di raccolta di *equity*⁴² quanto di una ponderata pianificazione interna di recupero delle perdite, pare necessario verificare quale ragionevole significato possa essere attribuito a questo particolare profilo letterale dell'art. 38-*quater*.

Con riferimento al bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020 (comma 1), si potrebbe ritenere che esso sia teso a precisare che le perdite riconducibili all'emergenza sanitaria sono da considerarsi di competenza dell'esercizio 2020 e non di quello in chiusura e che pertanto non occorre tenerne conto nella valutazione delle poste di bilancio⁴³. Per quanto riguarda il bilancio 2020 l'opera di sistematizzazione appare più ardua e forzata, ma sfruttando la genericità della formulazione, forse si potrebbe ritenere che il comma 2 laddove stabilisce che la valutazione delle voci è «effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020» altro non faccia che ribadire il legame che avvince una serie cronologica di bilanci per cui «lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale dell'esercizio precedente» (art. 6, lett. e), Direttiva 2013/34/UE).

Nella consapevolezza della debolezza di tale interpretazione, posto che il legislatore non si è astenuto dall'introdurre disposizioni che, come si è detto, sono di dubbia legittimità e opportunità, c'è solo da augurarsi che le imprese avvertano come inutile e persino

l'attendibilità. In materia si vedano in particolare: G.E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa - G. B. Portale, vol. 3, Torino, 2007, 162; S. CORBELLA, *L'attendibilità del bilancio di esercizio*, Milano, 2008, 102 ss.; G. RACUGNO, *Politiche di bilancio, criteri di ragionevolezza e doveri di trasparenza*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 732 ss.

⁴² Si consideri infatti che il legislatore, in ragione della forte necessità delle imprese di reperire nuova liquidità sotto forma di *equity*, nel c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) ha introdotto, all'art. 44, alcune disposizioni tese ad agevolare le procedure di aumento del capitale. Su tali misure v. ASSONIME, *Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni*, Circolare n. 25 del 2 ottobre 2020.

⁴³ Per alcuni riferimenti v. *supra* nt. 26.

controproducente applicarle, dal momento che esse, com'è agevole intuire, consentono meramente di “mettere la polvere sotto il tappeto”⁴⁴.

5. *La rappresentazione in bilancio degli effetti della pandemia*

Al di là delle deroghe previste dall'art. 38-*quater* finora analizzate, è rimasto fermo invece l'obbligo di fornire le più complete e accurate informazioni nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sia per quanto riguarda i rischi e le incertezze derivanti dagli eventi legati all'emergenza sanitaria, sia in ordine alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

In altre parole, le norme transitorie sui principi di redazione del bilancio prevedono che gli effetti della pandemia sulle prospettive di continuità dell'attività d'impresa siano rappresentati in bilancio attraverso informazioni di tipo qualitativo⁴⁵.

Per quanto riguarda la loro collocazione, l'art. 38-*quater* menziona espressamente la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Diversamente l'originario art. 7 prevedeva che «il criterio di valutazione» fosse specificatamente illustrato nella «nota informativa». Questa norma conteneva sicuramente una inesattezza (ora sanata), in quanto quello della continuità non rappresenta tecnicamente un criterio di valutazione bensì un principio generale di bilancio (art. 2423-*bis*, c.c.)⁴⁶; mentre l'uso della locuzione «nota informativa» in luogo di

⁴⁴ Con riferimento alle banche per esempio, non pare che i margini di flessibilità accordati ai fini dell'applicazione dell'IFRS 9 siano stati largamente applicati. Cfr. i dati sulle trimestrali elaborati da PROMETEIA, *Covid-19, gli impatti su rettifiche e capitale: cosa hanno detto le trimestrali delle banche europee*, 4 maggio 2020, disponibile su <https://www.prometeia.it/atlane/covid-19-impatti-su-rettifiche-capitale-cosa-hanno-detto-trimestrali-banche-europee>.

⁴⁵ Analoghe misure sono state assunte anche in Francia. Si vedano in particolare: AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES-ANC, *COVID-19 Conséquences sur les comptes annuels et consolidés établis selon le référentiel comptable français au 31 Décembre 2019*, del 2 aprile 2020 e ID, *COVID-19: Mise à jour des recommandations et observations – comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020*, del 3 e del 24 giugno 2020. Tutti i documenti sono disponibili sul sito: <http://www.anc.gouv.fr/cms/sites/anc/accueil/normes-francaises/toutes-actualites-fr-normes-fran.html>.

⁴⁶ M. VENTORUZZO, *op. cit.*, 528.

«nota integrativa» poteva essere ricondotto ad una precisa volontà del legislatore ovvero quella di imporre anche alle società sottratte all'obbligo di redigere la nota integrativa (le micro-imprese e le società di persone) di fornire informazioni circa le prospettive di continuità in una situazione contingente così critica e peculiare come quella legata alla emergenza sanitaria. In altre parole, la scelta poteva essere considerata un'applicazione del principio di cui all'art. 2423, comma 3, c.c. in virtù del quale, «se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»⁴⁷.

L'art. 38-*quater*, come si è detto, ha riformulato l'art. 7 anche su questo punto per cui, riferendosi espressamente a nota integrativa e relazione sulla gestione, parrebbe che le informazioni richieste siano dovute solamente dalle società tenute all'obbligo di redigere tali documenti. Tuttavia, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 2423, comma 3, c.c. a cui si è appena fatto cenno almeno le micro-imprese non paiono senz'altro escluse dall'obbligo di fornire adeguata informazione circa gli impatti della emergenza sanitaria sulla gestione della società. Si potrebbe però ritenere che tali società per assolvere a tale obbligo possano limitarsi a redigere una «relazione informativa» aggiuntiva senza arrivare a predisporre una vera e propria nota integrativa.

6. *Sull'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie*

Con riferimento ai principi transitori di redazione del bilancio, un ultimo profilo critico riguarda la loro applicabilità ai fini della redazione del bilancio *IAS/IFRS*. Anche su questo punto la dottrina risulta divisa: in particolare da una parte vi è chi afferma che essi si applichino ai soli soggetti *Ita-GAAP*⁴⁸ e dall'altra c'è chi ritiene che essi si applichino

⁴⁷ Per tale ricostruzione interpretativa sia consentito rinviare a M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, cit., 8, ss.

⁴⁸ M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, cit.; M. DI SARLI, *L'applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: è davvero ammissibile (opportuna)?*, cit., 6; M. DI SARLI, *Questioni residue in materia di redazione del bilancio ai tempi del*

anche a quelli *Ias adopter*⁴⁹. Questa seconda linea interpretativa, benché fondata su considerazioni meritevoli, nel senso che evidenzia come limitare l'applicazione dell'art. 38-*quater* ai soli bilanci civilistici dia luogo ad una irrazionale disparità di trattamento quando invece il fenomeno pandemico pone problematiche comuni a tutte le imprese⁵⁰, ad una attenta analisi non risulta giuridicamente ammissibile e neppure opportuna sul piano economico⁵¹.

Sotto il profilo giuridico, l'inammissibilità deriva anzitutto dalle regole sulla gerarchia delle fonti secondo le quali, come è noto, una legge dello stato non può derogare alla disciplina dell'Unione, nella specie il Regolamento (CE) n. 1606/2002. Correttamente, quindi, l'art. 38-*quater* nell'indicare la norma oggetto di regolamentazione fa esclusivo riferimento all'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c. e non anche allo IAS 1, parr. 25 e 26.

Sul fronte dei principi contabili internazionali sono state assunte altre iniziative. In particolare, all'indomani dello scoppio dell'emergenza sanitaria, l'ESMA⁵², l'EBA⁵³, la CEAOB⁵⁴ hanno subito diffuso chiarimenti circa le modalità di applicazione di alcuni principi contabili internazionali, in particolare dell'IFRS 9 in ordine ai criteri di determinazione delle perdite attese, affermando di essersi a tal

Coronavirus, cit., 767 ss.; M. DI SARLI, *Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art. 7, d.l. 23/2020 per i soggetti IAS-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento?*, cit., 1 ss.

⁴⁹ M. VENTORUZZO, *op. cit.*, 531 ss.

⁵⁰ Di tale avviso anche ASSONIME, *Impatto della pandemia*, cit., parr. 3 e 4; ID., *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio*, cit., par. 1.2.

⁵¹ M. DI SARLI, *L'applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: è davvero ammissibile (opportuna)?*, cit., 6.

⁵² ESMA, *Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*, del 25 marzo 2020 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf).

⁵³ EBA, *Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures*, 25 marzo 2020 disponibile sul sito <https://eba.europa.eu/>.

⁵⁴ CEAOB, *Statement 2020-008*, del 24 marzo 2020 (<http://www.consob.it/documents/46180/46181/CEAOB-statement-2020-08.pdf/023460fe-61b9-4b1e-a6f1-e9149f5b7ee2>).

fine reciprocamente coordinate e di aver consultato preventivamente la Commissione europea nell'ottica di promuovere un'applicazione uniforme degli *IAS/IFRS* nell'ambito dell'Unione e di prevenire disarmonie⁵⁵. Queste dinamiche di condivisione e di consultazione rispondenti alla necessità di una applicazione armonizzata dei principi contabili internazionali all'interno dell'Unione confermano che al legislatore italiano sono preclusi interventi capaci di incidere sulla disciplina degli *IAS/IFRS*. D'altro canto, in tal senso depono nettamente anche la storia (ancora) recente dell'ultima crisi finanziaria che, come si ricorderà, aveva portato a mettere in discussione l'adeguatezza del criterio del *fair value* ai fini della valutazione degli strumenti finanziari e che era stata affrontata, sul piano contabile, con un intervento dello IASB che aveva modificato lo IAS 39, rapidamente omologato dalla Commissione europea mediante il Regolamento (CE) 1004/2008⁵⁶. Il problema dell'impatto della crisi pure quella volta era stato fronteggiato anche dal legislatore italiano, che però in quella occasione aveva destinato espressamente i propri provvedimenti alle sole società che redigevano il bilancio in conformità alle regole civilistiche⁵⁷.

⁵⁵ In materia è recentemente intervenuto anche il legislatore europeo con l'emanazione del Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19. Nello specifico, sulle modalità di applicazione dell'IFRS 9 in concomitanza dell'emergenza sanitaria, si veda l'art. 1.

Pertanto si profila un nuovo intervento avente ad oggetto l'IFRS 16, v. ESMA, *Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets – Coordination of supervisory action on accounting for lease modifications*, 21 luglio 2020.

⁵⁶ Sul tema si rinvia alla curata e documentata ricostruzione di L. A. BIANCHI, *Riflessioni su fair value e dintorni*, in L. A. BIANCHI, *Bilanci, operazioni straordinarie e governo dell'impresa*, Milano, 2013, 188 ss.

⁵⁷ V. art. 15, comma 13, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio, 2009, n. 2 ove si stabiliva che «considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole».

Per dirimere la questione, sono intervenuti dapprima l'Organismo Italiano di Contabilità⁵⁸ e da ultimo anche la Consob⁵⁹, precisando che i principi transitori di redazione del bilancio sono applicabili solamente da parte delle società che redigono il bilancio in conformità al codice civile. D'altro canto, il problema degli spazi per un'applicazione residuale delle norme interne rispetto agli *IAS/IFRS* si era già posto simultaneamente all'entrata in vigore della c.d. *Ias Regulation*, momento a partire dal quale, com'è noto, nel nostro ordinamento hanno iniziato a convivere due distinte discipline contabili, quella codicistica e quella composta dai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione europea e adottati con lo strumento del regolamento comunitario. Gli *IAS/IFRS* costituiscono parte integrante della disciplina interna e, per i soggetti che li applicano, in via obbligatoria oppure volontaria, si sostituiscono alle norme interne. La sostituzione però riguarda solamente le aree di sovrapposizione e precisamente le clausole generali, i principi generali, i criteri di valutazione e la struttura del bilancio. Continuano a trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti *IAS adopter* invece le norme del codice civile che disciplinano profili non regolati dagli *IAS/IFRS* e segnatamente la relazione sulla gestione (e altri allegati imposti dalla disciplina interna), la revisione legale dei conti e la pubblicità. Nell'ambito di questo quadro, la stessa Commissione Europea⁶⁰ ha offerto già da tempo dei chiarimenti, stabilendo che in nessun modo una società che applica gli *IAS/IFRS* omologati debba tenere conto di eventuali obblighi contrari,

⁵⁸ V. OIC, *Documento interpretativo n. 6*, cit.

⁵⁹ V. CONSOB, *Richiamo di attenzione n. 9/2020*, 30 luglio 2020 ove si prende atto dei chiarimenti offerti sull'argomento dall'OIC in ordine al fatto che le misure introdotte dal legislatore sull'assunto di continuità del bilancio devono intendersi riferite alle sole società che redigono il bilancio in conformità alle regole civilistiche e ai principi contabili nazionali. Vi rientrano quindi le società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante che non si siano avvalse della facoltà di applicare i principi contabili internazionali *ex art. 2-bis*, d.lgs. 38/2005 nonché gli emittenti strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione che adottino i principi contabili nazionali.

⁶⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati*, 10.

contraddittori o restrittivi previsti dal diritto nazionale. Tanto considerato, in dottrina si è affermato che in caso di sovrapposizione tra legislazione interna e principi contabili internazionali «certamente prevalgono questi ultimi in quanto nessuna norma nazionale può limitare od ostacolare l'applicazione dei principi IAS/IFRS [...]; una volta prescelti i principi contabili internazionali per la redazione dei conti individuali e consolidati la società non deve, infatti, tenere conto delle eventuali previsioni contrarie contenute nella legislazione interna»⁶¹. In effetti, lo IAS 1, par. 16 stabilisce che «un'entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS». Dal momento che la procedura di scrutinio dello stato di continuità risulta già disciplinata dagli *IAS/IFRS* allo IAS 1, parr. 25 e 26 deve concludersi che nell'ambito degli stessi per l'art. 38-*quater* non residuino spazi applicativi.

6.1. Osservazioni sui presunti rischi di non comparabilità dei bilanci civilistici con quelli IAS/IFRS

Benché anche lo *standard setter* italiano ritenga che i principi transitori di redazione dei bilanci siano applicabili dai soli soggetti *Ita-GAAP* continua ad essere prefigurata una loro applicazione anche a favore dei soggetti *IAS adopter*⁶², ribadendo che diversamente verrebbe a crearsi una ingiustificabile disparità di trattamento basata solo sulla quotazione. Inoltre, viene posto il caso delle società con strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione quali l'AIM, che hanno facoltà di redigere i bilanci secondo le norme codicistiche oppure quelle internazionali. Per tali società la verifica del presupposto della continuità a partire da regole differenti in situazioni analoghe potrebbe condurre ad esiti diversi a seconda del quadro contabile di riferimento pregiudicandone la comparabilità.

⁶¹ G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei principi IAS-IFRS e gli effetti della disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Obbligazioni. Bilancio*, M. Notari e L. A. Bianchi (a cura di), in *Commentario alla riforma delle società*, P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), Milano, 2006, 375.

⁶² V. ASSONIME, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio*, cit. 16.

Le osservazioni sono meritevoli di attenzione, tuttavia, non sembrano del tutto fondate, nel senso che, in concreto, l'applicazione degli *IAS/IFRS* in luogo delle norme interne non pare suscettibile di produrre rilevanti rischi di incomparabilità per due ordini di motivi: *i*) l'abbandono dei criteri di funzionamento richiede come presupposto una ineludibile messa in liquidazione della società; *ii*) i criteri per la valutazione dello stato di continuità stabiliti dagli *IAS/IFRS* sono più flessibili di quelli nazionali perché, oltre ad una procedura *forward looking*, ne prevedono anche un'altra più semplificata, di carattere retrospettivo.

6.2. I presupposti per l'abbandono dei criteri di funzionamento secondo i principi contabili

Com'è noto, i criteri di redazione del bilancio contenuti nel codice civile nonché quelli stabiliti dagli *IAS/IFRS* si applicano nella redazione dei bilanci di funzionamento e si contrappongono ai criteri di liquidazione.

Come accennato, un primo elemento che conduce a ritenere che di fatto non si pongano rilevanti rischi di incomparabilità fra i bilanci civilisti e quelli conformi agli *IAS/IFRS* poggia sui rigidi presupposti per l'abbandono dei criteri funzionamento stabiliti tanto dai principi contabili nazionali quanto da quelli internazionali.

In proposito, lo IAS 1, par. 25 stabilisce che «nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze».

In base alla disciplina dettata dai principi contabili internazionali, dunque, l'abbandono dei criteri di funzionamento s'impone solamente allorché si intenda liquidare la società oppure quando non vi sia una alternativa realistica al suo scioglimento. La mera incertezza circa la

capacità della società di proseguire come una entità in funzionamento, invece, non comporta il passaggio immediato alla redazione del bilancio in un'ottica di liquidazione, ma pone solamente l'obbligo di fornire adeguate informazioni relativamente alle circostanze e alle condizioni capaci di compromettere la continuità aziendale.

I principi contabili italiani sul punto sono ancora più netti: l'OIC 11 al par. 24 infatti stabilisce che «quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività», ma al par. 23 precisa anche che «ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività»⁶³.

Secondo i principi contabili interni e internazionali quindi i meri sintomi di una perdita di continuità potenzialmente riassorbibile non determinano l'immediata inidoneità dei criteri di funzionamento a rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società. In questa prospettiva il ricorso alla presunzione di continuità di cui all'art. 38-*quater*, comma 2, nella generalità dei casi appare del tutto superflua, in quanto finché la

⁶³ È appena il caso di osservare che tale previsione è fortemente criticata in dottrina, si ammette che il crinale che separa una situazione di continuità da una di discontinuità sia sdruciolevole (M. SPIOTTA, *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Milano, 2017, 66), tuttavia si ritiene che per l'abbandono dell'ipotesi di *going concern* non sia necessaria una formale messa in liquidazione, ma sia sufficiente che, a giudizio degli amministratori, l'esito ineludibile (ed a breve termine) sia quello della liquidazione della società. In tal senso si vedano in particolare: G. E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, cit., 156 ove l'A. afferma che le scelte in ordine ai criteri di valutazione applicabili sono «il riflesso delle effettive prospettive gestionali, non di situazioni giuridico formali». Tale posizione è condivisa da: G. RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 224 ss.; G. STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. soc.*, 2012, 605 ss.

prospettiva dello scioglimento non si fa concreta i principi contabili non consentono di abbandonare i criteri di funzionamento nella redazione del bilancio. Il principale effetto dell'art. 38-*quater* dunque sembra essere quello di sollevare gli amministratori dalla responsabilità di una errata valutazione prognostica circa la capacità della società di proseguire come una entità in funzionamento in presenza di forti incertezze.

A margine di queste osservazioni, si ritiene che le norme transitorie di carattere emergenziale debbano considerarsi destinate ad operare nell'ambito di un quadro concettuale della disciplina del bilancio che è rimasto intatto, *in primis* la clausola generale della *fair presentation*. Pertanto, le società in definitivo stato di dissesto che abbiano deliberato (o intendano deliberare) lo scioglimento, nonostante tutte le norme messe in campo dal legislatore per contrastarlo, non sono legittimate a ricorrere alle semplificazioni accordate dall'art. 38-*quater* per fondare l'ipotesi di continuità alla base del bilancio. Il ricorso alle deroghe agli ordinari principi contabili ivi previste infatti non è obbligatorio, ma come già più sopra sottolineato, è rimesso alla discrezionalità tecnica del redattore del bilancio che potrà avvalersene, ma con il vincolo di fornire una informazione chiara, veritiera e corretta⁶⁴.

6.3. *Le procedure di valutazione dello stato di continuità previste dagli IAS/IFRS*

Lo IAS 1, diversamente dai principi contabili italiani, non contempla un'unica modalità di scrutinio dello stato di continuità: il par. 26 infatti oltre a prevederne una generale omologa a quella nazionale ne suggerisce un'altra percorribile però solamente al ricorrere di determinati presupposti.

Nella specifico, la regola generale prevede che «nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a,

⁶⁴ Dello stesso avviso sembra anche M. VENTORUZZO, *op. cit.*, 529 ove afferma che nei casi «in cui è pressoché certo o assai probabile che l'attività d'impresa si interromperà definitivamente a breve, sarà non solo possibile, ma anche opportuno, che il bilancio rifletta questa informazione nella valutazione delle voci nonostante la libertà concessa dall'art. 7 Decreto liquidità».

dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso»; quella alternativa, invece, consente alle entità che hanno un progresso di attività redditizia e dispongono di facile accesso alle risorse finanziarie di «raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate». L'applicazione di quest'ultima procedura non pare condurre ad esiti tanto distanti da quelli che si ottengono ricorrendo alle semplificazioni accordate dall'art. 38-*quater* in aderenza all'interpretazione che se ne è data in questa sede⁶⁵: anch'essa infatti pare in grado di isolare, neutralizzandoli, gli effetti della pandemia sia ai fini del bilancio 2019, sia di quello 2020 a beneficio di quelle società sane messe però in crisi (non definitiva) dall'emergenza sanitaria. Pertanto, le società che prima dell'emergenza sanitaria mostravano una buona situazione redditizia e finanziaria possono effettuare la valutazione di bilancio in una prospettiva di continuità e limitarsi a fornire nelle note le informazioni di carattere qualitativo circa l'impatto della pandemia sulla gestione.

Benché, sul piano teorico, lo IAS 1, par. 26 e l'art. 38-*quater* non siano perfettamente sovrapponibili (il primo si riferisce alle società redditizie e con facile accesso alla liquidità, il secondo a società che hanno dimostrato una tenuta dello stato di continuità alla data di riferimento del bilancio 2019), mi pare che in sostanza la loro applicazione conduca a selezionare pressoché le medesime società, soprattutto se si tiene conto delle numerose misure a sostegno della liquidità delle imprese che via via si stanno assumendo⁶⁶. Rimarrebbero escluse le società in perdita e con seri problemi di equilibrio finanziario, anche in considerazione del fatto che l'ipotesi di continuità formulata a partire dall'applicazione dello IAS 1, par. 26 necessita di essere

⁶⁵ Per un cenno a tali considerazioni si veda anche: M. DI SARLI, *L'applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: è davvero ammissibile (opportuna)?*, cit., 6; M. DI SARLI, *Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art. 7, d.l. 23/2020 per i soggetti IAS-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento?*, cit., 3 ss.

⁶⁶ Per una prima illustrazione delle iniziative a sostegno della liquidità delle imprese messe in campo dal nostro legislatore si rinvia, in particolare, a G. GARELIO, *Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche*, in *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, M. Irrera (a cura di), Torino, 2020, disponibile su www.centrores.org, 117 ss.

riconsiderata qualora dopo la data di chiusura del bilancio si verifichi un «peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale finanziaria» (IAS 10, par.15). In ogni caso, come già più sopra evidenziato, si tratta di società per le quali l'applicazione dei principi di redazione del bilancio transitori sollevano serie criticità, in particolare nell'ottica della tutela dei creditori⁶⁷, quand'anche esse adottino gli *Ita-GAAP*.

Altri tentativi per arrivare ad ammettere l'applicazione diretta delle norme transitorie emanate dal nostro legislatore anche ai soggetti *IAS adopter* risultano forzati⁶⁸. In particolare, non è da ritenersi corretto il ricorso alla c.d. *override rule* di cui allo IAS 1, par. 19 in virtù della quale è fatto obbligo, in casi estremamente eccezionali, di derogare ad un principio contabile quando la sua applicazione risulti in contrasto con lo scopo del bilancio delineato nel *framework*. La deroga in questione è pienamente efficace nel nostro ordinamento in quanto espressamente contemplata oltre che dall'art. 2423, comma 5, c.c. anche dall'art. 5 del d. lgs. 38/2005⁶⁹, tuttavia la crisi economica scatenata dall'emergenza sanitaria non può essere considerata un "evento eccezionale" capace di integrare i presupposti per la sua applicazione. Com'è noto infatti è generalmente accettata una interpretazione restrittiva secondo la quale il caso eccezionale deve essere inteso come un evento «inusitato»⁷⁰ atto ad interessare beni specifici di una singola società o al più una categoria di esse, ma non tutte le società, tant'è che quando il criterio del *fair value* si dimostrò inidoneo ad esprimere il corretto valore delle attività finanziarie a causa della crisi finanziaria che aveva reso i mercati illiquidi e i prezzi di

⁶⁷ D. GALLETTI, *op. cit.*; F. BAVA, *DL liquidità e deroga sul going concern*, 8 giugno 2020, disponibile su <http://fabriziobava.com/blog/bilancio-oic/dl-liquidita-e-sterilizzazione-del-postulato-del-going-concern/>.

⁶⁸ V. ASSONIME, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio*, cit., 16 che suggerisce di ricorrere alla deroga generale prevista dallo IAS 1, par. 19.

⁶⁹ La c.d. *override rule* non è immediatamente efficace in tutti gli ordinamenti che hanno adottato gli *IAS/IFRS*: lo IAS 1, par. 19 ne condiziona l'operatività alla circostanza che nei singoli contesti nazionali la deroga sia espressamente prevista o quantomeno non proibita.

⁷⁰ Così F. D'ALESSANDRO, *Art. 2423 - Dalla chiarezza e precisione del bilancio alla verità e correttezza della rappresentazione*, in AA. VV., *Il nuovo bilancio civile e fiscale*, Bologna, 1993, 19.

negoziazione altamente volatili la sua disapplicazione non fu ritenuta legittima proprio perché il fenomeno era generalizzato⁷¹.

C'è da dire che non è ancora maturata una prassi condivisa rispetto ai casi eccezionali che possono indurre la necessità di derogare ai principi contabili internazionali, però sembra possibile applicare anche rispetto ad essi i risultati interpretativi raggiunti con riferimento alla deroga generale di matrice europea⁷². La correttezza di un siffatto modo di procedere si ritiene possa essere fondata su tre ordini di motivi: in primo luogo, per l'omogeneità di scopo perseguito dalla deroga contemplata dalla direttiva e da quella contenuta nello IAS 1⁷³; secondariamente, a motivo del medesimo carattere *principle-based* che connota entrambi i sistemi di regole; infine, per il rilievo che la clausola della *true and fair view* mantiene anche nella c.d. *IAS Regulation*⁷⁴. Con riferimento a quest'ultimo profilo, si consideri che, a norma dell'art. 3 del Reg. 1606/2002, è necessario che i principi contabili internazionali - affinché superino il processo di omologazione e acquistino portata cogente nei singoli contesti nazionali - non devono porsi in contrasto con il concetto europeo di *true and fair view*. Benché il Regolamento IAS, al considerando n. 9, non postuli una rigorosa conformità degli *IAS/IFRS* con ciascuna delle disposizioni della disciplina contabile

⁷¹ Per osservazioni più ampie sia consentito rinviare a M. DI SARLI, *La continuità dei bilanci*, Milano, 2018, 90 ss. nonché a G. STRAMPELLI, *Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell'equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela della stabilità patrimoniale della società*, in *Riv. soc.*, 2010, II/III, 400, ove (alla nota 10) ampi riferimenti agli autori stranieri conformi alla posizione illustrata nel testo. Sul tema si veda anche L. A. BIANCHI - G. STRAMPELLI, *Imputato "fair value", patteggiamento o rinvio a giudizio?*, cit., 34.

⁷² In questo senso M. DI SARLI, *La continuità dei bilanci*, cit., 103.

⁷³ Al fine di valutare la compatibilità dello IAS 1 con l'ordinamento contabile comunitario, il Comitato di contatto ha rilevato che l'uso della clausola generale della *fair presentation* e della relativa deroga è perfettamente uniforme con le previsioni contenute nelle direttive contabili, v. CONTACT COMMITTEE, *Examination of the conformity between IAS 1 and the European Accounting Directives*, XV/7030/98. In dottrina v. M. DI SARLI, *La continuità*, cit., 92.

⁷⁴ Sul rilievo che il principio comunitario della *true and fair view* riveste anche nell'ambito della *IAS Regulation* si vedano ARC - *Accounting Regulatory Committee*, *Agenda Item V*, Bruxelles, 17 settembre, 2015 e PARLAMENTO EUROPEO, *Valutazione dei principi contabili internazionali (IAS)*, P8_TA(2016)0248, 7 giugno 2017.

europea, richiede che la loro applicazione non imponga di discostarsi dal quadro sistematico del diritto contabile dell'Unione⁷⁵.

Muovendo dunque dall'idea che i casi eccezionali di deroga al dettato codicistico e agli *IAS/IFRS* possano essere individuati a partire da criteri comuni, è possibile assumere come punto di riferimento la Comunicazione interpretativa CE 98/C 16/04⁷⁶, ove si precisa che la deroga rappresenta un rimedio estremo al quale ricorrere quando l'inidoneità di una disposizione di legge a conseguire l'obiettivo della *true and fair view* non sia superabile attraverso un'adeguata *disclosure*⁷⁷.

L'obbligo di fornire informazioni complementari, previsto sia dall'art. 2423, comma 3, c.c., sia dallo IAS 1, par. 15, pertanto sembra interferire con la deroga obbligatoria, precludendone l'attivazione allorché la *fair presentation* sia conseguibile attraverso informazioni di carattere qualitativo. A ciò si aggiunga, come ulteriore considerazione, che lo IAS 1 al par. 23 prevede che negli ordinamenti in cui vengono applicati gli *IAS/IFRS* ma non la deroga generale, in alternativa ad essa è imposto di ridurre l'impatto dell'incompatibilità mediante una completa e dettagliata informazione qualitativa anche in ordine agli aggiustamenti di valore che, a parere dei redattori del bilancio, sarebbero stati necessari per conseguire la *fair presentation* nell'ipotesi in cui la deroga fosse stata ammissibile.

La derogabilità dello IAS 1, parr. 25-26 non risulta legittima anche a fronte di un ulteriore elemento: esso non contiene una previsione simile a quella che troviamo inserita nell'IFRS 9, par. 5.5.11. che impone di fare ricorso a informazioni *forward looking* sempre che se esse siano «disponibili senza eccessivi costi o sforzi». E' proprio sulla scorta di tale previsione che l'ESMA, ai fini della determinazione del livello del rischio di credito ai sensi dell'IFRS 9, ha previsto che «if

⁷⁵ PARLAMENTO EUROPEO, *Valutazione dei principi contabili internazionali (IAS)*, cit., punto 5.

⁷⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione interpretativa in merito ad alcuni articoli della quarta e della settima direttiva del Consiglio sui conti delle società (98/C 16/04)*, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 16/5, 20 gennaio 1998.

⁷⁷ Così anche l'ESMA, la quale ha affermato che per assicurare la qualità e la comprensibilità dell'informazione derivante dall'applicazione di un principio contabile bisogna, anzitutto, ricorrere ad informazioni integrative: ESMA, *5th Extract from EECC's database of enforcement, Caso 0209-10*, 2009.

reasonable and supportable information that is more forward-looking than information on the past due status of the concerned exposures is not available without undue cost or effort (either on an individual or a collective basis), issuers may use past due information to determine whether there have been significant increases in credit risk since initial recognition»⁷⁸.

Peraltro, è opportuno osservare che, pur ammettendo questa semplificazione operativa nell'applicazione dell'IFRS 9, l'ESMA ha ribadito l'importanza di fornire ogni rilevante informazione relativamente agli impatti potenziali del Covid-19 e ha sottolineato - sotto un profilo più generale - che questo adempimento è particolarmente importante per tutte quelle aree del bilancio nelle quali l'applicazione degli *IAS/IFRS* richiede una significativa attività di giudizio. In definitiva, se si ammettono semplificazioni su metodi e procedure applicative, nessuna semplificazione è accordata sul piano della informazione qualitativa. Dovrà trattarsi di «informazioni dettagliate e specifiche in relazione agli impatti, anche futuri, del COVID-19 sulla pianificazione strategica e sui *target* di piano, sulla *performance* economica, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa. Particolare evidenza dovrà essere data alla descrizione delle misure adottate ovvero programmate per fronteggiare e mitigare gli impatti del COVID-19 sulle attività e sui risultati economici, indicando il relativo stato di implementazione»⁷⁹.

La generale impostazione dei principi contabili internazionali appena riassunta pare dunque in linea con la scelta del legislatore italiano di affidare all'informazione qualitativa la rappresentazione dei rischi e delle incertezze prodotte dall'emergenza sanitaria sulla gestione delle imprese.

⁷⁸ ESMA, *Accounting implication*, cit., 3.

⁷⁹ Così CONSOB, *Richiamo di attenzione Consob n. 8/20*, 16 luglio 2020. Nello stesso senso, già precedentemente, CONSOB, *Richiamo di attenzione Consob 6/2020*, 9 aprile 2020. Ha sottolineato l'importanza di fornire informazioni tempestive e dettagliate sugli impatti del Covid anche l'International Organization of Securities Commissions-IOSCO, *Statement on Importance of Disclosure about COVID-19*, 29 maggio 2020, disponibile su <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD655.pdf>.

6.4. Considerazioni conclusive sulla legittimità e l'opportunità per i soggetti IAS adopter di applicare i principi di redazione del bilancio transitori interni

Sulla scorta del quadro di regole illustrato, a ben vedere, le norme emergenziali emanate dal nostro legislatore effettivamente capaci di scongiurare l'abbandono dei criteri di funzionamento nella redazione del bilancio sono quelle che hanno momentaneamente disinnescato alcune cause di scioglimento⁸⁰. Si tratta di norme che agiscono sul piano del diritto societario e non di quello contabile pertanto sono indirizzate a tutte le società al di là del sistema di regole contabili utilizzato e vanno ad incidere direttamente sul giudizio di continuità perché consentono la prosecuzione dell'attività d'impresa in situazioni che normalmente la precluderebbero. In questo contesto, l'art. 38-*quater*, d.l. 34/2020 si limita a potenziare la portata di tali norme perché introduce, come più sopra chiarito, una semplificazione nella procedura di accertamento dello stato di *going concern* seppur ai soli fini della redazione del bilancio, allo scopo di agevolarne la redazione⁸¹. Fuori da tale ambito, in virtù di quanto inderogabilmente previsto dall'art. 2086, comma 2, c.c., è da ritenere che per gli amministratori sia rimasto fermo l'obbligo

⁸⁰ Essenzialmente l'art. 10 e l'art. 6 del d.l. 23/2020. Il primo ha introdotto, seppur per un breve lasso di tempo (il periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020) l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e dell'accertamento dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; il secondo invece ha previsto la sospensione delle norme in materia di riduzione del capitale sociale per perdite e delle cause di scioglimento della società per perdita. Per tutti questi temi v. M. IRRERA-E. FREGONARA, *op. cit.*, 18 ss. e ASSONIME, *Le regole societarie per salvaguardare la continuità*, cit., 24 e ss. Sulla sospensione della causa di scioglimento per perdite e la loro postergazione si vedano inoltre: A. BUSANI, *Il 2020 come anno di grazia per le perdite da COVID-19*, in *Società*, 5, 2020, 540; N. ABRIANI- N. CAVALLUZZO, *Società di capitali, l'obbligo di riduzione delle perdite*, in *Ilsole24ore* del 17 giugno 2020; G. D'ATTORRE, *Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi*, in *Fall. 2020*, 601 e F. DIMUNDO, *La "messa in quarantena" delle norme sulle perdite del capitale sociale e sullo scioglimento della società. Note sull'art. 6 del "Decreto Liquidità"*, in *ilcaso.it*, 21 aprile 2020, 28. Cfr. anche Massima n. 191 del Consiglio Notarile di Milano del 16 giugno 2020.

⁸¹ Così espressamente la relazione illustrativa al D. L. 23/2020.

del monitoraggio dell'effettivo stato di continuità, sotto tutti i suoi profili: reddituale patrimoniale, finanziario ed operativo. Non può escludersi, infatti, che un'impresa, pur ricorrendo efficacemente alle misure di sterilizzazione delle perdite e/o di sostegno alla liquidità, perda lo stato di continuità per il fatto di appartenere ad una filiera che a monte o a valle della stessa sia irreversibilmente in crisi. Con riferimento al bilancio, lo scrutinio dello stato di continuità assume una duplice rilevanza, anzitutto rappresenta la fonte per le informazioni di natura qualitativa da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione inoltre è necessaria per verificare che la crisi non divenga nel tempo definitiva ed ineluttabile, rendendo necessario l'abbandono dei criteri di funzionamento.

Come ultima nota conclusiva, sembra utile osservare che il ricorso alle semplificazioni ammesse dall'art. 38-*quater* da parte delle società *Ias adopter* oltre a non essere giuridicamente ammissibile, non pare neppure opportuno soprattutto nel caso di società multi-quoted. Non si può dimenticare quanto lungo e complesso sia stato il processo di armonizzazione contabile faticosamente condotto dalle istituzioni europee per conseguire il riconoscimento dei bilanci delle società con sede nell'Unione fuori dai mercati europei, in particolare negli USA⁸². Peraltro, anche a seguito di tale riconoscimento, permane una sorta di "diffidenza" verso i bilanci *IAS/IFRS*, dal momento che tale sistema di regole è connotato da un minore grado di dettaglio rispetto agli Usa-

⁸² La *Securities and Exchange Commission* - SEC solo nel 2007 ha adottato il provvedimento di riconoscimento dei bilanci redatti in conformità agli *IAS/IFRS*, Cfr. <https://www.sec.gov/rules/concept/2007/33-8831.pdf> e <https://www.sec.gov/rules/final/2007/33-8879.pdf>. Fino a quel momento per le società aventi titoli quotati nei mercati statunitensi che non redigevano i bilanci in conformità agli USA-Gaap era richiesta la redazione di un documento di riconciliazione a tali principi, da sottoporre al giudizio di un revisore locale. Queste regole, come è evidente, creavano costi e inefficienze.

Gaap⁸³, circostanza che ne favorisce applicazioni non uniformi⁸⁴. Esito che, come è evidente, è giudicato molto negativamente e che è stato suggerito di mitigare attraverso l’emanazione di guide applicative, ma soprattutto con il rafforzamento del sistema di *enforcement*⁸⁵. Per soddisfare tale istanza, a livello europeo sono stati attribuiti all’Esma un ruolo di coordinamento per l’armonizzazione dell’informazione contabile, mentre sul fronte interno ciascun Paese ha individuato un *enforcer* nazionale (nel nostro Paese tale prerogativa è attribuita alla Consob)⁸⁶. Pertanto è da ritenere che ai fini della redazione del bilancio IAS/IFRS si debba fare esclusivo riferimento alle indicazioni interpretative e applicative ufficiali offerte da tali soggetti, allo scopo di garantire il necessario grado di comparabilità della informativa contabile pubblica⁸⁷, quelle provenienti da altre fonti (soprattutto se interne) possono avere solo finalità esplicativa e sicuramente non

⁸³ Gli IAS-IFRS vengono ricondotti a modelli contabili *principle based*, mentre gli USA-Gaap sono classificati come *rule-based*. I primi si caratterizzano per un impianto assiomatico, in cui le norme di applicazione pratica si fanno derivare da principi di ordine generale, che formano il c.d. quadro concettuale di base o *framework*; i secondi invece sono di stampo induttivo, nel senso che si caratterizzano per il fatto di disciplinare in maniera dettagliata la rilevazione contabile degli accadimenti di gestione e di accompagnare i singoli *standard* con specifiche guide applicative. Per una sintesi dei vari fattori che hanno spinto gli Usa-Gaap verso un carattere *rule-based* si rinvia a D. C. DONELSON-J. MCINNIS - R. D. MERGENTHALER, *Explaining Rule-based Characteristics in U.S. GAAP: Theories and Evidence*, 2013, in https://olin.wustl.edu/docs/faculty/rbc_jm.pdf.

⁸⁴ In un Report del 2012, la SEC afferma: «although the financial statements that the SEC staff analysed largely appeared to comply with IFRSs, there is diversity in application of IFRSs globally. Regulators in various jurisdictions would need to work cooperatively to foster consistent application and enforcement of IFRSs», SEC, *Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRSs into the Financial Reporting System for U.S. Issuers*, 2012, disponibile su <https://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-final-report.pdf>.

⁸⁵ SEC, *Work Plan for the Consideration of Incorporating IFRSs*, cit.

⁸⁶ V. G. STRAMPELLI, L’*enforcement* “pubblico” dell’informazione contabile tra strumenti di carattere preventivo e sanzioni reputazionali, in *Riv. soc.*, 2015, 573 ss.

⁸⁷ Tale esigenza è espressamente ribadita da IOSCO, *Statement on Application of Accounting Standards during the COVID-19 Outbreak*, 3 aprile 2020. Nello stesso senso, in termini generali, già BANCA D’ITALIA, CONSOB, IVASS, *Accordo di coordinamento in materia di applicazione degli IAS/IFRS*, del 13 dicembre 2007, disponibile su www.consob.it.

possono derogare agli *IAS/IFRS*. Con riferimento a tali principi contabili, infatti, la *consistency* non è sufficiente che venga perseguita a livello interno, ma deve essere estesa a livello sovranazionale: l’obiettivo dell’armonizzazione infatti è quello di garantire un unico linguaggio contabile per un efficiente funzionamento dei mercati.

In questa prospettiva, per le società italiane *Ias compliant* il ricorso alle semplificazioni accordate dal nostro legislatore per la verifica dello stato di funzionamento potrebbe rivelarsi un *boomerang*: la loro applicazione rischia di essere interpretata come un indice di minore completezza e affidabilità dell’informativa, circostanza che potrebbe pregiudicare il successo di iniziative di raccolta del capitale⁸⁸ che peraltro vengono suggerite come una delle possibili “cure” alla “malattia” rispetto alle semplificazioni per la valutazione dello stato di continuità che si ritiene agiscano più limitatamente solo sui “sintomi”⁸⁹.

⁸⁸ Secondo uno studio condotto dalla Banca d’Italia la flessibilità accordata ai fini della redazione del bilancio per quanto riguarda i criteri di contabilizzazione (ad esempio nella valutazione dei crediti) e i termini di approvazione del danno luogo ad una opacità della informazione che però si ritiene abbia ricadute diverse a seconda che la crisi la si possa considerare sola temporanea oppure di medio lungo periodo. Nel primo caso, il costo derivante dalla perdita di trasparenza del bilancio sarebbe inferiore ai benefici in termini di stabilità del sistema; nel secondo caso l’opacità del bilancio, per non pregiudicare l’efficienza dei mercati, dovrebbe essere, invece, compensata con la diffusione di dati aggregati e informazioni pubbliche capaci di ridurre le asimmetrie informative. V. BANCA D’ITALIA - L. CARPINELLI - R. GALLO - F. PALAZZO, *The Covid-19 pandemic and the opacity of firms’ and banks’ balance sheets*, 15 June 2020, ove ulteriori riferimenti alla letteratura straniera.

⁸⁹ Per tali considerazioni v. M. VENTORUZZO, *op. cit.*, 535 ss.